

## TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2015

Dal 1 gennaio 2014, con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) è entrata in vigore la TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

La TASI è destinata a finanziare i costi per l'erogazione dei servizi indivisibili quali manutenzione strade, illuminazione pubblica, manutenzione verde e servizi relativi all'ambiente, servizi sportivi e ricreativi, servizi e beni culturali.

Con questa Guida si intendono fornire indicazioni per l'anno 2015 relative al tributo TASI, destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune alla luce delle modifiche apportate da alcuni decreti legge (n. 16/2014, n. 47/2014 e 66/2014) e delle conseguenti scelte adottate dall'Amministrazione Comunale.

Con le **delibere di Consiglio Comunale n° 9 del 22 gennaio 2015 e n° 41 del 13 maggio 2014 sono stati approvati rispettivamente le aliquote TASI anno 2015 ed il Regolamento comunale per la disciplina della TASI.**

ALIQUOTE	TIPO DI IMMOBILE
3,3 per mille	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Abitazione principali</b> e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 E C/7; sono escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 la cui aliquota è riportata nel riquadro sottostante.</li><li>• <b>Sono</b> comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU;</li></ul>
2,0 per mille	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Abitazioni principali classificate con categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;</b></li></ul>
2,5 per mille	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aree fabbricabili</b></li></ul>
2,5 per mille	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;</b></li></ul>
0 per mille	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.</b></li></ul>

### Alcune precisazioni importanti:

- **per ABITAZIONE PRINCIPALE** si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile;

- **per PERTINENZE** dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

- sono **ASSIMILATE all'ABITAZIONE PRINCIPALE** :

- a) l'unità immobiliare adibita a abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini "Aire" ossia italiani non residenti nel territorio dello stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risultino locati o dati in comodato d'uso; (in tale caso, la Tasi è applicata in misura ridotta di due terzi come stabilito dal comma 2 art. 9-bis del DL 47/2014)
- c) la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- e) l'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai sensi art. 2 comma 5 D. L. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013

- sono inoltre **ASSIMILATE all'ABITAZIONE PRINCIPALE** le unità immobiliari concesse a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale con contratto di **comodato gratuito registrato** così come definite ai fini IMU 2015 nella DCC n. 10 del 22/01/2015. La residenza e dimora abituale del comodatario deve essere antecedente a tale data;

L'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 per cui l'aliquota del 3,3 (trevirgolatre) per mille si applica limitatamente alla quota di rendita fino ad € 500,00, mentre sulla parte residua si applica una aliquota pari a zero;

L'assimilazione all'abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi 500 euro;

Si precisa infine che, nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; sono in ogni caso escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

#### **NOTA BENE:**

**Per le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento, l'occupante se diverso dal titolare del diritto reale, dovrà corrispondere il 30% e nella stessa misura sono applicate le detrazioni; il titolare del diritto reale deve corrispondere il 70% senza applicazione di detrazioni.**

#### **BASE IMPONIBILE**

La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell'IMU.

#### **DETRAZIONI**

**Le detrazioni sono da riportare al periodo dell'anno durante il quale si protraggono i requisiti e da dividere in parti uguali fra gli aventi diritto.**

**Per tutti i casi di assimilazione all'abitazione principale, il titolare di diritto reale se diverso dall'occupante, non può usufruire delle detrazioni sotto indicate.**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE:**

Alle abitazioni principali e loro pertinenze è applicata una detrazione la cui misura si ricava utilizzando la seguente formula:

$$(\text{€}200 - (\text{Rendita Catastale} \times 0,1176)) + 5$$

Tale detrazione non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e a tutti i casi in cui la somma della rendita fra abitazione principale e pertinenze è superiore ad Euro 1.710,00.

### DETRAZIONE PER I FIGLI

E' prevista una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione si applica anche se la somma delle rendite di abitazione principale e pertinenze è superiore ad euro 1.710,00. L'occupante, se diverso dal titolare del diritto reale, (ad. esempio comodato), può beneficiare della detrazione per i figli nella misura del 30% della detrazione prevista (ad esempio nel caso di un figlio, spetta una detrazione di euro 15,00).

La detrazione si applica proporzionalmente ai mesi nei quali ciascun figlio non ha compiuto 18 anni.

### **RIDUZIONE BASE IMPONIBILE:**

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

### **INAGIBILI DA SISMA:**

I fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti TASI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 30/06/2015. L'esenzione si applica anche ai fabbricati assimilati all'abitazione principale per legge o regolamento.

### **QUANDO SI PAGA:**

Il pagamento della TASI dovrà essere effettuato in due rate:

Acconto entro il 16 giugno 2015

Saldo entro il 16 dicembre 2015

oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno

### **COME E DOVE SI PAGA:**

I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo.

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>3958</b>	<b>TASI per l'abitazione principale e pertinenze, abitazioni assimilate per legge o regolamento e loro pertinenze</b>
<b>3960</b>	<b>TASI aree fabbricabili</b>
<b>3961</b>	<b>TASI altri fabbricati (da utilizzare per i fabbricati merce</b>

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

**L'importo minimo totale annuo della TASI, sotto al quale non è dovuto il versamento è pari a 12,00 euro.**

**Il codice ente per il Comune di Bondeno: A965.**

Per compilare mod. F24, stesse modalità dell'IMU.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

#### **DICHIARAZIONE**

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.